



# Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2020

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020<sup>2</sup> sull'esercito 2020,  
*decreta:*

## **Art. 1**            Principio

Gli acquisti di materiale dell'esercito 2020 sono approvati.

## **Art. 2**            Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2020	225
b. Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2020	440
c. Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2020	172

## **Art. 3**            Trasferimenti tra i crediti d'impegno

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

<sup>2</sup> Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

## **Art. 4**            Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per i crediti d'impegno è delegata al DDPS.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2020 1995

**Art. 5**            Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.